

particolare, l'art. 18 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 286/98) prevede il rilascio del permesso di soggiorno al fine di consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione, indipendentemente da una formale denuncia degli sfruttatori e dalla testimonianza in un procedimento penale. I permessi rilasciati hanno però oscillato solo tra le 800 e le 1.000 unità l'anno, sino a scendere nel 2012 intorno alle 520 unità. Questo scarso risultato pone seri dubbi circa l'attualità di questo strumento soprattutto a fronte del massivo ricorso al canale della protezione internazionale da parte delle potenziali vittime di tratta. Contemporaneamente si pone l'esigenza, nella procedura d'asilo, di riuscire ad intercettare queste situazioni di grande vulnerabilità e a prevedere le forme di intervento più adeguate.

## I Minori stranieri richiedenti asilo: la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale

Come visto nel corso dell'ultimo decennio, la presenza di minori stranieri non accompagnati

è divenuta un fattore comune all'interno dei flussi migratori internazionali. Essi rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile, non a caso la tutela prevista dalla normativa in materia di asilo, non è sostitutiva ma bensì aggiuntiva rispetto a quella generica prevista per i minori, i quali non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea, in forza dell'art. 2 comma 5 del d.p.r. 303/2004. I minori stranieri non accompagnati per i quali si teme possano subire persecuzioni nel loro Paese per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto a presentare, con il supporto del tutore, domanda di protezione internazionale. In forza dell'art. 2 comma 5 del d.p.r. 303/2004, si applica la procedura ordinaria in base alla quale il questore entro due giorni dalla presentazione della richiesta invia l'istanza alla Commissione territoriale che entro al massimo trenta giorni procede all'audizione. Nel contempo l'accoglienza è effettuata, come disposto dal d.lgs. n. 140 del 2005, ad opera dell'ente locale nell'ambito dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) (Vedi Tabella).

